

STATUTO

"GRUPPO PER LE RELAZIONI TRANSCULTURALI

ENTE DEL TERZO SETTORE"

ovvero, in forma abbreviata

"GRT ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO

ART.1) E' costituita l'Associazione denominata **"Gruppo per le Relazioni Transculturali Ente del Terzo Settore"** ovvero, in forma abbreviata **"GRT ETS"** (d'ora in avanti l'**"Associazione"**).

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Milano ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del Comune sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo il benessere psicosociale, la salute mentale e la formazione degli individui, con un approccio transculturale, per lo sviluppo comunitario, il rispetto dei diritti umani e l'inclusione sociale in ambito nazionale e internazionale.

Finalità

L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (cfr. lett. a) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);
- **interventi e prestazioni sanitarie** (cfr. lett. b) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);
- **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (cfr. lett. c) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **formazione universitaria e post-universitaria** (cfr. lett. g) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (cfr. lett. h) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017 (cfr. lett. i) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (cfr. lett. l) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (cfr. lett. n) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti** (cfr. lett. r) art. 5 D.Lgs. n.117/2017);

- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco**, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr. lett. w) art. 5 D.Lgs.n.117/2017).

Attività

Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende svolgere in particolare le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione di progetti nazionali e internazionali inerenti le attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

- monitoraggio e valutazione dei progetti medesimi;

- formazione continua, anche specialistica, e supervisione per operatori pubblici e privati, équipe, istituzioni e servizi;

- ricerca scientifica in ambito psicologico e sociale;

- attività psicologica e psicoterapica, di consulenza psichiatrica tramite soggetti a ciò abilitati;

- mediazione linguistico-culturale;

- attività legate a coesione sociale, ambiente e sostenibilità;

- attività educative, psicosociali, ricreative, culturali, artistiche e sportive;

- organizzazione di eventi per la promozione delle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di

cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ASSOCIATI

ART. 5) L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà e utilità sociale previsti dal presente Statuto e che:

- a. condividano gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettino il presente Statuto ed i Regolamenti Interni, ove predisposti ai sensi del presente Statuto.

La qualità di associato non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche (nei limiti consentiti dalla legge) e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo ART. 10). Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati.

Tutti gli associati possono intervenire con diritto di voto in assemblea. Hanno diritto di voto anche gli associati minori di età, i quali lo eserciteranno per il tramite dei soggetti esercenti la potestà genitoriale nei loro confronti.

ART. 8) Per assumere la qualità di associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome luogo, data di nascita e luogo di residenza, per le persone fisiche, o denominazione e sede, per gli enti;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi allo Statuto vigente ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve deliberare, entro 30 (trenta) giorni, su tale domanda; in mancanza la domanda si intende accettata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'interessato potrà

presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) Gli associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di associato si perde per recesso, esclusione, morte o estinzione. Gli Associati possono recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni, ove redatti, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano inadempienti al pagamento delle quote associative. L'inadempienza viene accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che risultino inadempienti al versamento delle quote associative;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione è decisa per gravi motivi dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e la relativa deliberazione recante la motivazione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della

quota associativa.

All'Assemblea ordinaria degli associati spettano le seguenti competenze:

- a. discutere ed approvare i bilanci consuntivi ed i bilanci preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare sugli argomenti sottoposti all'Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata in forma scritta almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere prova dell'avvenuta ricezione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; in particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario o il notaio verbalizzante.

ART. 13) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tutti gli associati e vi assista la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; in caso di assenza di qualche membro dei detti organi dovrà essere data loro tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina a sua volta il soggetto verbalizzante. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e/o dal notaio.

ART. 14) In conformità all'art. 21 cod. civ.,

- l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e di approvazione del bilancio i Consiglieri non hanno diritto di voto;

- l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo ART. 29).

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 24, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; si applica l'articolo 2382 cod. civ.

I membri del Consiglio durano in carica due esercizi e precisamente fino alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al secondo esercizio successivo alla sua nomina, salvo revoca, dimissioni, incapacità sopravvenuta o morte, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso dell'esercizio, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio dovendo quelli rimasti in carica convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio designa tra i propri membri il nuovo Presidente.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non vi abbia provveduto in sede di nomina del Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta lo stesso Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere prova dell'avvenuta ricezione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, nei casi ordinari, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in assenza di regolare convocazione, le riunioni sono validamente costituite se intervengono tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Consiglieri; in particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario, se nominato, o il notaio verbalizzante.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. approva i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, l'esclusione degli associati;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le relative modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ove nominato.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne ravvisi la necessità.

ART. 20) Il Segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Il Tesoriere supervisiona la contabilità, la conservazione della relativa documentazione e dei registri contabili, gli incassi, le donazioni e i pagamenti dell'Associazione e predispone il bilancio da presentare in Assemblea, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 21) Nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale; se collegiale, esso è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, e precisamente fino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti; in tale ultimo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse da quelle di interesse generale ed alla raccolta fondi ed attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto di partecipa-

re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie decisioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo.

ART. 22) Nei casi previsti dalla legge e qualora la revisione legale non sia attribuita all'Organo di Controllo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Delle proprie decisioni il soggetto incaricato della revisione legale redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate oc-

casionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

LIBRI SOCIALI

ART. 25) L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori per legge.

I libri sociali sono consultabili dagli associati e dagli aderenti che ne facciano motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ESERCIZIO SOCIALE - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 27) Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i termini di legge.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività di interesse generale e quella relativa alle attività diverse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 28) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 30) In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.to Massimiliano Reggi

F.to MONICA ZARA notaio